

Centrale Unica di Committenza Unione della Valconca

Procedura di gara in forma singola per il Comune di Morciano di Romagna (RN)

**“CONCESSIONE PER LA COSTRUZIONE DI N. 400 NUOVI LOCULI CIMITERIALI,
RECUPERO DELLA FACCIATA E DELLE DUE PALAZZINE POSTE ALL’INGRESSO DEL
SETTORE MONUMENTALE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI SUB-CONCESSIONE IN USO
ALL’UTENZA DEI LOCULI COSTRUITI, DA ATTUARSI MEDIANTE CAPITALE
INTERAMENTE PRIVATO AI SENSI DELL’ART.183 DEL D.LGS N. 50/2016 e ss.mm:
FINANZA DI PROGETTO”.**

PER IL COMUNE DI

MORCIANO DI ROMAGNA

(CIG 6928834EAF)

(CUP E61E16000120005)

DISCIPLINARE

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

Stazione appaltante:

Unione della Valconca – Centrale Unica di Committenza, procedura aperta, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs.50/2016, in forma singola **per il Comune di Morciano di Romagna (RN).**

Via Colombari, 2

47833 Morciano di Romagna (RN)

AREA AMMINISTRATIVA – CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Tel. 0541/857790

Fax 0541/851014

Responsabile del Procedimento relativamente alla procedura di gara : Dott. Lorenzo Socci.

Posta elettronica: l.socci@unionevalconca.rn.it (Dott. Lorenzo Socci, Responsabile dell’Area Amministrativa e della **Centrale Unica di Committenza dell’Unione della Valconca**);

Pec: cuc.unionevalconca@pec.it

Indirizzo sito internet: <http://www.unionevalconca.rn.it/>

Comune Committente:

Morciano di Romagna (RN)

Eventuali chiarimenti di natura tecnica dovranno essere richiesti esclusivamente, non oltre 2 gg. antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, all':

Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Morciano di Romagna,

Geom. Oliviero Pazzaglini, responsabile Lavori Pubblici e Patrimonio del **Comune di Morciano di Romagna**:

0541-851934

edpubblica@comune.morciano-di-romagna.rn.it

PEC: comune@morcianodiromagna.legalmail.it

Profilo di committente:

<http://www.unionevalconca.rn.it/>

<http://www.morciano.org/mambo/>

2. OGGETTO, LUOGO DI ESECUZIONE E GESTIONE. DESTINAZIONE URBANISTICA

L'affidamento ha per **oggetto** la **“concessione di lavori pubblici”** mediante l'istituto della **“finanza di progetto”** di cui all'**art.183 del D.Lgs n.50/2016** e s.m (d'ora innanzi “Codice”) e quindi la **prestazione** del concessionario riguarda la **progettazione definitiva ed esecutiva** (*compreso l'ottenimento di tutti i pareri preventivi o autorizzazioni o nulla-osta comunque previsti dalle vigenti normative in materia*), il **coordinamento della sicurezza** sul lavoro nelle fasi di progettazione ed esecuzione ex D.Lgs n.81/2008 e sm, la **direzione dei lavori** (*anche strutturale ed impiantistica*), la **collaudazione statica**, la **costruzione di n. 400 nuovi loculi cimiteriali**, il **recupero** della facciata e delle due palazzine poste all'ingresso del settore monumentale, **nonché** la **“gestione del servizio di sub-concessione in uso all'utenza di tutti i 400 loculi costruiti”**, per tutta la durata della concessione, da attuarsi mediante **capitale interamente privato**.

La **gestione del servizio** di sub-concessione in uso dei 400 loculi cimiteriali costruiti **all'utenza**, potrà avere inizio **anche prima dell'ultimazione di tutti i lavori previsti in concessione** **ma solo dopo l'avvenuto collaudo statico dei medesimi**.

L'opera sarà costruita sul territorio del Comune di Morciano di Romagna (RN) su **area** di proprietà del Comune medesimo, censita al N.C.T. al F.4 mappale “A” e mappale n. 117 situata in via Abbazia e sarà gestita in locali della sede municipale sita in Piazza del Popolo, 1.

L'area oggetto di intervento si trova all'interno del perimetro di “Zona di rispetto cimiteriale” del **Piano Regolatore Generale** vigente ed in particolare è zonizzata come **“Zona F2 : aree per attrezzature pubbliche sanitarie e ospedaliere”** per le quali, l'art. 29 “Zone per attrezzature pubbliche di interesse generale” della Normativa Tecnica di Attuazione, prevede la possibilità di realizzare ampliamenti del cimitero comunale.

La documentazione di gara è costituita dagli elaborati costituenti il progetto di fattibilità tecnica ed economica, il bando di gara, il disciplinare e tutti i documenti di gara.

La documentazione di gara è visionabile anche presso l'ufficio tecnico del Comune di Morciano di Romagna, Piazza del Popolo, 1, previo appuntamento telefonico al nr. 0541-851934

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, AVVALIMENTO, SUBAPPALTO

Sono ammessi a presentare l'offerta i soggetti individuati dall'art. 45 del D.Lgs. 50/2016.

Gli operatori economici stranieri sono ammessi alle condizioni di cui all'art. 49 del Codice, di cui all'art. 62 D.P.R. 207/2010, nonché del presente bando.

In ogni caso, alla procedura sono ammessi, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del codice, i soggetti in possesso dei requisiti per i concessionari, anche associando o consorziando altri soggetti.

Requisiti di ordine generale

I partecipanti alla procedure di affidamento non devono essere in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in particolare i concorrenti non devono:

- trovarsi in ogni caso in nessun'altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge e di non aver avuto l'applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Inoltre, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "*black list*", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78).

Requisiti di idoneità professionale

L'operatore economico deve possedere, ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016:

- a) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per attività inerenti all'oggetto della concessione;
- b) al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata, o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.

Ai sensi degli artt. 164 e 172 del Codice, al momento della presentazione dell'istanza di partecipazione il concorrente, oltre che in possesso dei requisiti di ordine generale, dovrà altresì essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnico-organizzativa e tecnico-professionale, dimostrati con le modalità di cui all'art. 86 ed ALLEGATO XVII del Codice.

Requisiti di capacità economica e finanziaria

I soggetti partecipanti devono possedere (e dimostrare) i seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 83, comma 4 e All. XVII, parte I del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 95 d.P.R. 207/10:

Se esegue i lavori con la propria organizzazione di impresa, l'operatore deve essere qualificato secondo quanto previsto dal Codice con riferimento ai lavori direttamente eseguiti e quindi deve essere in possesso di regolare attestazione di qualificazione rilasciata da una società di attestazione regolarmente autorizzata (SOA), adeguata alle categorie e classi indicati nel presente bando di gara ed inoltre essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi:

- a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento;
- b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento negli atti posti a base di gara;
- c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento;
- d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell'investimento previsto dall'intervento.

In alternativa ai requisiti previsti alle lettere c) e d), il concessionario può incrementare i requisiti previsti alle lettere a) e b), nella misura del 1,50.

Il requisito previsto dalla lettera b), può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.

Se invece il concessionario non esegue direttamente i lavori oggetto della concessione, deve essere in possesso esclusivamente degli ulteriori requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d).

Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti previsti devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento possieda una percentuale non inferiore al dieci per cento dei requisiti di cui alle lettere a) e b).

Per "svolgimento" si intende anche un servizio in corso e non ancora conclusosi, per il quale sia intervenuta la attivazione.

Il concorrente deve inoltre possedere almeno un'idonea referenza bancaria dimostrata attraverso la presentazione di dichiarazione di Istituto bancario o intermediario autorizzati ai sensi del D.Lvo 1° settembre 1993, n. 385 nel rispetto dello schema tipo allegato 9.

Requisiti per la progettazione (di capacità tecnica e professionale)

I soggetti partecipanti devono possedere (e dimostrare) i seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 83, comma 6 e All. XVII, parte II D. Lgs.50/16:

Al momento della presentazione dell'istanza il soggetto partecipante, oltre che in possesso dei requisiti previsti per l'esecuzione dei lavori, dovrà dimostrare anche il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale per la progettazione mediante la presentazione di attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata che preveda anche la "Progettazione" per classifica adeguata oppure, in alternativa, deve costituire associazione temporanea con altro soggetto qualificato, oppure avvalersi di "operatore economico" (*o più di uno*), individuato in sede di gara o eventualmente associato;

L'operatore economico individuato in sede di gara o associato, che effettuerà la progettazione, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti soggettivi:

- Dovrà appartenere ad una delle **categorie** elencate all'art.46 comma 1 del Codice.

Non è ammessa la contemporanea partecipazione di un medesimo soggetto economico che esegue la progettazione in associazione con più concorrenti, pena l'esclusione dalla gara dei medesimi concorrenti.

Requisiti oggettivi:

Qualora l'operatore economico che esegue la progettazione sia il medesimo soggetto concorrente in possesso della attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata per "progettazione ed esecuzione" lavori o si sia costituito in associazione temporanea con altro soggetto qualificato, i requisiti sono dimostrati dal possesso della Attestazione stessa, nell'importo almeno pari o superiore all'importo totale dei lavori posti a base di gara (*o comunque almeno pari o superiore a quello risultante dal progetto definitivo presentato dal concorrente in sede di gara, se di importo maggiore*).

Qualora invece l'operatore economico che esegue la progettazione sia associato o individuato in sede di gara, dovrà possedere i seguenti requisiti:

- **Requisito economico:** avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie riferite ai lavori da eseguire, per un importo globale, per ogni classe e categoria, almeno pari o superiore all'importo netto dei lavori così come stimato nel progetto di fattibilità posto a base di gara;
- **Requisito tecnico-professionale:** Rientrare tra gli operatori economici elencati all'art.41-comma 1- lettere a,b,c,d,e,f del Codice ed essere regolarmente iscritti al relativo Albo professionale;

Le **classi e categorie** con i relativi **importi** cui fare riferimento per la dimostrazione del requisito economico (*individuate sulla base delle tabelle dei corrispettivi -D.M. 17/06/2016*), sono le seguenti:

Categoria	Destinazione funzionale	Classe ID opere	Identificazione delle opere	Titolo delle opere oggetto della concessione	Importo netto dei lavori stimato nel progetto di fattibilità posto a base di gara
EDILIZIA	culto	E.11	Costruzioni relative ad opere cimiteriali di tipo normale (<i>loculari</i>)	N. 400 nuovi loculi	€ 545.000,00
EDILIZIA	Edifici manufatti esistenti	e E.22	Interventi di restauro su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del DLgs n. 42/2004 e sm	Recupero della facciata e delle due palazzine poste all'ingresso del settore monumentale	€ 251.000,00

Ciò vale per ogni singolo “operatore economico” se ne viene associato o individuato più di uno.

Si applicano le **Linee Guida approvate dall'ANAC in data 14/09/2016** ed in particolare **si precisa** che, così come previsto dalle medesime linee guida, relativamente all'**intervento di restauro/recupero della facciata e delle due palazzine** poste all'ingresso del settore monumentale, essendo immobili di interesse storico-artistico sottoposti a vincolo, la **progettazione è riservata a soggetti laureati in architettura** o muniti di **laurea equipollente** che consente l'iscrizione all'Albo degli architetti, Sezione “A” (art. 52 R.D. n. 2537/1925).

La dimostrazione dei requisiti avviene mediante la **presentazione di un elenco sottoscritto** dall'operatore economico, da qui risultino i principali servizi di progettazione con i relativi importi, le date ed i destinatari (*pubblici o privati*).

Il “soggetto progettista”, all'atto della stipula del contratto/convenzione di concessione, dovrà dimostrare di essere in regola con il versamento dei contributi (**certificazione Inarcassa o equipollente**).

RTI o Consorzi

In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o consorzi, si applicano, oltre alle norme generali, quelle di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e 92-94 del d.P.R. 207/2010.

Nel dettaglio, relativamente all'art. 47: “I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio.

Nel dettaglio, relativamente all'art. 48:

- 1) per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di operatori economici nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla categoria prevalente e così definiti nella lettera di invito, assumibili da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di operatori economici finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.
- 2) I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori consorziati, abbiano i requisiti di cui all'articolo 84 D.Lgs. 50/2016.
- 3) L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.
- 4) Per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti di cui all'articolo 84 del Codice, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.

- 5) E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
- 6) E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- 7) E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai punti 16 e 17, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
- 8) L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.
- 9) Trattandosi di procedura negoziata, l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.
- 10) Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.
- 11) Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma precedente, al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.
- 12) Le disposizioni di cui all'articolo 48 trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f) del codice; queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del codice, sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.
- 13) Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.
- 14) Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
- 15) Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto.

- 16) Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.
- 17) E' ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

(Ai sensi dell'art.92 d.P.R. 207/2010:

- a) per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), del codice ed i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera g), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.
- b) Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), del codice, ed i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera g), del codice, di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui all'art. 92 d.P.R.207/2010, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nella lettera di invito, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati).

Avvalimento

Ciascun operatore economico singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, di cui all'art. 83, comma 1 lett. b) (capacità economica e finanziaria) e c) (capacità tecniche professionali) del D.Lgs. 50/2016, con esclusione, in ogni caso, dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016, nonché dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84 D.Lgs. 50/2016, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento.

Ai fini di cui sopra, l'operatore economico allega alla domanda di partecipazione:

- a) l'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria;

- b) una dichiarazione dell'operatore economico attestante la volontà di avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria, secondo il facsimile di cui all'allegato 4);
- c) una dichiarazione, secondo il fac-simile di cui all'allegato 5), con la quale l'impresa ausiliaria attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- d) una dichiarazione dell'impresa ausiliaria, da quest'ultima sottoscritta, dove la stessa si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, sempre secondo, preferibilmente, il fac-simile di cui all'allegato 5);
- e) originale o copia autentica del contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto¹.

Si applica, in linea generale, laddove compatibile con la presente concessione, l'art. 89 del D.Lgs. 50/2016.

Subappalto

La stazione appaltante prevede la possibilità di subappalto, così come indicato nel modello di cui all'art.3 del bando di gara.

Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate.

Se il concessionario ha già costituito una società di progetto, in conformità all'articolo 184 del codice, non si considerano terzi i soci, alle condizioni di cui al comma 2 del citato articolo 184.

a) **Relativamente ai lavori:**

L'eventuale subappalto, in merito ai lavori, non può comunque superare il 30 per cento dell'importo complessivo del contratto/convenzione. Il concorrente, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 comma 4 del Codice, deve, relativamente all'attività dei lavori: a) indicare, all'atto dell'offerta, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; b) dimostrare l'assenza, in capo ai subappaltatori, dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l'esclusione dalla gara. Si applica, in linea generale, laddove compatibile con la presente concessione, l'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. La categoria (*o categorie*) per le quali è ammesso il subappalto sono indicate all'art. 3 del bando di gara alla voce "categoria e qualificazione".

b) **Relativamente alla gestione dei servizi:**

Gli operatori economici indicano, in sede di offerta, le parti del contratto/convenzione di concessione che intendono subappaltare a terzi. Si applica, in linea generale, l'art. 174 del D.Lgs. 50/2016.

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

La gara sarà affidata con il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, in base a:

- elementi qualitativi

¹ Sulla forma del contratto di avvalimento, vd art. 88 DPR 207/2010.

- elementi quantitativi secondo i criteri di seguito descritti.

L'offerta economicamente più vantaggiosa viene individuata mediante l'attribuzione di punteggi (da parte della Commissione giudicatrice nominata dalla stazione appaltante dopo lo scadere del termine per la presentazione delle offerte fissato nel presente invito) agli elementi variabili di valutazione delle offerte ammesse in gara, di natura qualitativa e di natura quantitativa.

La ripartizione del punteggio, considerando quello massimo di **100 punti**, viene attribuito in base ai seguenti elementi:

La valutazione viene effettuata in base agli elementi sotto precisati, con la rispettiva incidenza:

elementi di offerta		INCIDENZA COMPLESSIVA
		100%
Elemento tecnico – qualitativo a): Progetto definitivo presentato in sede di gara (suddiviso nei seguenti sub elementi a1), a2), a3) e a4).		65
a1)	Pregio tecnico, estetico e funzionale Nella valutazione si terrà conto delle migliori soluzioni rispetto a: --caratteristiche strutturali delle opere; --qualità dei materiali e loro caratteristiche estetiche; --distribuzione e sistemazione degli spazi esterni pertinenziali di nuova creazione e/o già esistenti, con valutazione di adeguatezza all'uso da parte di tutte le tipologie di utenza ed in particolare di persone portatrici di handicap; --accessibilità a persone portatrici di handicap sia dei nuovi loculi posti al primo piano sia dei locali interni alle due palazzine da recuperare; --funzionalità d'uso dei locali interni alle due palazzine da recuperare.	30
a2)	Pregio tecnologico, risparmio energetico e delle risorse ambientali: Nella valutazione si terrà conto della migliore soluzione rispetto ad innovazioni tecnologiche ed all'impiantistica, con particolare riferimento al contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali.	15
a3)	Costo di utilizzazione e manutenzione delle opere eseguite, con riferimento all'intero "ciclo di vita": Nella valutazione si terrà conto della migliore soluzione rispetto al minor "costo del ciclo di vita" per le manutenzioni, per l'utilizzazione delle opere eseguite ed ogni altro costo (per	10

	la loro individuazione si faccia riferimento all'art.96 del Codice).	
a4)	Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. Nella valutazione si terrà conto di soluzioni che garantiscano la maggior sicurezza e salute dei lavoratori, rispetto ai requisiti già obbligatori previsti dalle vigenti disposizioni in materia, desunte dal “Documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura del piano di sicurezza” facente parte del progetto definitivo e della eventuale presenza di certificazioni ed attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, quali OSHAS 18001.	10
	Elemento quantitativo b): Minore durata dei lavori e data di consegna delle opere completate che non potrà comunque essere superiore a 180 giorni naturali e consecutivi, <i>decorrenti dalla data di scadenza del termine dei 120 giorni previsti per la progettazione esecutiva ed ottenimento di tutti i pareri ed autorizzazioni previsti per legge.</i>	15
	Elemento quantitativo c): Valore economico dei lavori necessari all'esecuzione delle opere, desunto dal progetto definitivo, con valutazione di adeguatezza del connesso Piano economico-finanziario.	15
	Elemento qualitativo d): Eventuali proposte migliorative allo schema base di convenzione di concessione di cui all'art. 2, ultimo capoverso del bando. Nella valutazione si terrà conto, in particolare, delle soluzioni che prevedano una migliore fruizione da parte dell'utenza del servizio di sub-concessione in uso dei 400 loculi costruiti, che dovrà comunque avvenire nel rispetto dei <u>livelli minimi</u> già stabiliti dal progetto di fattibilità posto a base di gara, con valutazione di adeguatezza del connesso Piano economico-finanziario.	5

In seduta riservata la commissione procederà all'esame dell'offerta tecnica di ciascun concorrente (contenuto del Plico 2) **“OFFERTA TECNICA”** la quale dovrà contenere gli elaborati costituenti il progetto definitivo e quindi essere organizzato nelle sottosezioni corrispondenti agli elementi sopra riportati, per i quali la Commissione, a proprio insindacabile giudizio, attribuirà il relativo punteggio.

Il documento contenente l'offerta/progetto definitivo deve essere strutturato secondo i criteri di valutazione sopra indicati, e quindi, di fatto, suddivisa nei seguenti paragrafi che consentano, con chiarezza, la valutazione dei singoli criteri richiesti nel bando e nel presente disciplinare:

- a1 – Pregio tecnico, estetico e funzionale
- a2 – Pregio tecnologico, risparmio energetico e delle risorse ambientali:
- a3 – Costo di utilizzazione e manutenzione delle opere eseguite, con riferimento all'intero "ciclo di vita":
- a4 – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Tutti gli elaborati descrittivi (che costituiscono gli allegati dell'offerta tecnica), devono essere redatti su carta libera e in lingua italiana suddivisi negli argomenti di cui al presente articolo, nonchè sottoscritti dal legale rappresentante .

Non sono ammesse offerte parziali. La busta B non sarà aperta nel caso in cui già il contenuto della busta A sia considerato dalla Commissione errato o comunque privo dei requisiti prescritti ai fini dell'ammissione alla gara.

Nel dettaglio:

**Elemento tecnico qualitativo A):
Progetto definitivo presentato in sede di gara**

Il progetto definitivo dovrà rispettare le linee essenziali e l'impostazione del Progetto di Fattibilità posto a base di gara e dovrà contenere tutti elementi necessari, esplicitati ad un livello di definizione tale da consentire il rilascio di tutte le prescritte autorizzazioni ed approvazioni e, ai sensi dell'art.216-c.4- del Codice, dovrà essere composto dagli elaborati indicati dall'art.24 del D.P.R. n. 207/2010 e sm di seguito indicati:

- * relazione generale;
- * relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
- * rilievi plano-altimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;
- * elaborati grafici;
- * studio di fattibilità ambientale (vedasi precisazione che segue);
- * calcoli delle strutture e degli impianti;
- * disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici, che contenga tutto quanto non sia già eventualmente pienamente deducibile dagli elaborati grafici;
- * censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
- * elenco dei prezzi unitari (vedasi nota di attenzione che segue);
- * computo metrico estimativo (vedasi nota di attenzione che segue);
- * documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura del piano di sicurezza;
- * quadro economico (contenente anche l'indicazione dei propri "costi aziendali" concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, desunti anche sulla base del documento di cui alla voce precedente) - (vedasi nota di attenzione che segue);
- * cronoprogramma (diagramma lineare GANTT);

redatti secondo le indicazioni di cui ai successivi articoli del medesimo Decreto (*fino alla eventuale data di entrata in vigore del Decreto di cui all'articolo 23, comma 3 del Codice medesimo cui, se del caso, occorrerà adeguarsi*).

Si precisa che:

- l'opera non è soggetta a V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale) e pertanto, anziché lo "Studio di

fattibilità ambientale” sarà sufficiente la presentazione dello “Studio di pre-fattibilità ambientale” così come descritto all’art.20 del D.P.R. n. 207/2010 e sm;

- *si tratta di opera “puntuale” e non “a rete”;*

Il progetto definitivo dovrà altresì contenere:

** la relazione specificativa delle caratteristiche e delle modalità di gestione del servizio di sub-concessione in uso all’utenza, dei 400 loculi costruiti;*

In particolare inoltre, gli elaborati inerenti la parte di lavori relativi al restauro delle due palazzine e della facciata poste all’ingresso del cimitero monumentale, dovranno essere adeguati alle prescrizioni di cui al TITOLO XI – “LAVORI RIGUARDANTI I BENI DEL PATRIMONIO CULTURALE” di cui al citato D.P.R. n. 207/2010 e sm e, comunque, approfonditi ed integrati in base a circolari emesse da parte della competente Soprintendenza in ordine alle specifiche normative di settore.

In ogni caso il concorrente aggiudicatario dovrà, con onere e spese a totale proprio carico, predisporre e consegnare, nei tempi prescritti, eventuali elaborati integrativi ed approfondimenti richiesti dagli Enti preposti alla tutela dei vincoli e/o al rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni che, a sua volta, sono condizione necessaria alla approvazione del progetto definitivo da parte del Comune di Morciano di Romagna.

Si precisa altresì che l’eventuale aumento di costi derivanti dalla necessità di prevedere l’esecuzione di lavori integrativi (*rispetto al progetto definitivo presentato dal concorrente in sede di gara*), necessari ad adeguare le opere progettate alle normative o regolamenti o disposizioni comunque vigenti o richieste dagli Enti preposti alla tutela dei vincoli, sono e rimangono a totale carico del soggetto concorrente, che non potrà chiedere, per lo scopo, alcun adeguamento del Piano Economico Finanziario da esso presentato in sede di gara.

NOTA DI ATTENZIONE: Tutti gli elaborati progettuali non devono contenere riferimenti relativi ad aspetti economici e finanziari dell’intervento [*fatta eccezione per i citati “elenco prezzi unitari”, “computo metrico estimativo” e “quadro economico”, che vanno quindi inseriti nella busta n. C*];

ATTENZIONE: Tutti gli elaborati progettuali devono essere sottoscritti da professionisti abilitati alla professione e dal Legale rappresentante del soggetto concorrente.

Elemento quantitativo c):

Valore economico dei lavori necessari all’esecuzione delle opere, desunto dal progetto definitivo, con valutazione di adeguatezza del connesso Piano economico-finanziario.

Oltre ai lavori già previsti nel Progetto di fattibilità posto a base di gara (*di cui dovranno comunque esser rispettati i criteri formatori*), il progetto definitivo potrà prevedere e proporre eventuali “ulteriori lavori” da eseguire, anche sulle opere e strutture già esistenti (*es. manutenzioni o modifiche*), tesi ad un miglioramento della funzionalità generale del complesso cimiteriale o alla omogeneizzazione estetico/funzionale.

Ovviamente la spesa quantificata per la realizzazione di tutti i lavori, sarà a totale carico del Concessionario e sarà oggetto di verifica di attendibilità anche in sede di collaudo tecnico-amministrativo.

Elemento quantitativo d):

Eventuali proposte migliorative allo schema base di convenzione di concessione di cui all'art. 2, ultimo capoverso del bando.

Nella valutazione si terrà conto, in particolare, delle soluzioni che prevedano una migliore fruizione da parte dell'utenza del servizio di sub-concessione in uso dei 400 loculi costruiti, che dovrà comunque avvenire nel rispetto dei livelli minimi già stabiliti dal progetto di fattibilità posto a base di gara, con valutazione di adeguatezza del connesso Piano economico-finanziario.

Per “proposte migliorative allo schema base di contratto/convenzione” si intendono proposte aggiuntive o anche di modifica (in quest'ultimo caso però non possono incidere sui criteri formatori dello schema posto a base di gara), che saranno comunque sottoposte alla preventiva ed insindacabile accettazione da parte del Comune di Morciano di Romagna al fine del loro successivo inserimento nel contratto/convenzione che sarà sottoscritto.

Le proposte non potranno comunque modificare gli articoli inerenti a:

- Divieto di sub-concessione della concessione di costruzione e gestione;
- Funzioni di Committente, responsabile dei lavori e datore di Lavoro ai fini del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.;
- Obblighi nei confronti dei lavoratori;
- Garanzie ed assicurazioni;
- Verifiche e controlli;
- Cause di forza maggiore;
- Sospensione per cause di forza maggiore - Proroghe;
- Interruzione o sospensione arbitraria da parte del concessionario dei lavori o della gestione del servizio di gestione della sub- del diritto d'uso dei loculi dei 400 loculi costruiti all'utenza;
- Efficienza delle dotazioni durante il periodo di validità del contratto/convenzione;
- Penali;
- Clausola risolutiva espressa – Risoluzione e decadenza dal contratto/convenzione per cause dipendenti dal concessionario;
- Diritto di riscatto o revoca da parte del concedente – indennizzo;
- Responsabilità esclusiva del concessionario;
- Domicilio del concessionario;
- Spese contrattuali;
- Controversie;
- Divieto di cessione del contratto/convenzione – Rinvio alle norme;
- Costituzione in mora;

In linea generale, l'offerta deve essere strutturata così da consentire alla commissione la corretta e completa valutazione dei sub criteri a1), a2), a3) e a4).

Pertanto, per ognuno dei suddetti sub criteri deve essere fornita, se necessario per la loro corretta e completa valutazione:

- una relazione tecnica descrittiva;
- una planimetria generale;
- schede tecniche dei materiali;
- quant'altro ritenuto utile alla corretta e completa valutazione da parte della Commissione di gara, es. elaborati grafici (disegni, schizzi, rendering, fotografie, ecc.).

Attribuzione dei punteggi per il criterio qualitativo A)

Il criterio di attribuzione dei punteggi sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice in seduta riservata attribuendo, a proprio insindacabile giudizio e parere, per i diversi criteri di valutazione/elementi qualitativi:

Per ciascun concorrente ammesso alla gara, la Commissione attribuirà un “coefficiente di prestazione dell’offerta (a)” denominato $(Va)_i$, rispetto ad ogni sub-elemento dell’elemento **A** - variabile a 0(zero) a 1(unno), ottenuto come segue:

	Coefficiente di prestazione dell’offerta (Va) _i relativamente ad ogni singolo sub-elemento
OTTIMO	1,00
BUONO	0,80
DISCRETO	0,60
SUFFICIENTE	0,40
INADEGUATO	0,10

Il “coefficiente di prestazione dell’offerta” relativo ad ogni singolo sub-elemento “a1), a2), a3), a4)” sarà determinato mediante la media semplice dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari ad ogni singolo sub-elemento medesimo.

Una volta effettuata la valutazione dei sub-elementi “a1), a2), a3), a4)” come sopra indicato, dovendo sempre attribuire all’offerta migliore, per ogni criterio o elemento o sub-elemento, un punteggio pari ad uno, per gli elementi “a1), a2), a3), a4)” si procederà alla cosiddetta “riparametrizzazione” attribuendo il coefficiente pari ad 1 (uno), all’offerta più conveniente per il Comune (cioè il valore più elevato) ed attribuendo i coefficienti agli altri concorrenti, attraverso interpolazione lineare direttamente proporzionale.

Attribuzione dei punteggi per il criterio quantitativo B)

Qualora non fosse possibile operare il giorno stesso dell’apertura delle buste 1 e 2, ai concorrenti verrà data preventiva comunicazione con preavviso di almeno _____ ore, a mezzo posta certificata del giorno e dell’orario di apertura in seduta pubblica del Plico 3). La comunicazione verrà inviata all’indirizzo PEC e mail indicato dai concorrenti nell’istanza di partecipazione (allegato 1). Salvo questa ipotesi, qualora la Commissione non necessiti di un rinvio per la valutazione delle offerte economiche, le buste stesse saranno aperte il giorno _____ dopo la valutazione dei contenuti dei plichi n. 1 e n. 2.

Il criterio di attribuzione dei punteggi sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice in seduta pubblica attribuendo un punteggio, a proprio insindacabile giudizio e parere, con le seguenti modalità

Per ciascun concorrente ammesso alla gara, la Commissione attribuirà un “coefficiente di prestazione dell’offerta (a)” denominato $(Va)_i$, rispetto all’elemento **B**, anch’esso variabile da 0(zero) a 1(unno), attribuendo il coefficiente pari ad 1 (uno), all’offerta più conveniente per il Comune (cioè quella di durata inferiore) ed attribuendo i coefficienti agli altri concorrenti, attraverso interpolazione lineare inversamente proporzionale.

Attribuzione dei punteggi per il criterio quantitativo C)

Per ciascun concorrente ammesso alla gara, la Commissione attribuirà un “coefficiente di prestazione dell’offerta (a)” denominato $(V_a)_i$, rispetto all’elemento “C” (*elemento economico*), anch’esso variabile da 0(zero) a 1(uno), attribuendo il coefficiente pari ad 1 (uno), all’offerta più conveniente per il Comune (*cioè il valore economico più elevato*) ed attribuendo i coefficienti agli altri concorrenti, attraverso interpolazione lineare direttamente proporzionale.

Attribuzione dei punteggi per il criterio quantitativo D)

Per ciascun concorrente ammesso alla gara, la Commissione attribuirà un “coefficiente di prestazione dell’offerta (a)” denominato $(V_a)_i$, rispetto all’elemento **D** - variabile a 0(zero) a 1(uno), ottenuto come segue:

	Coefficiente di prestazione dell’offerta $(V_a)_i$ relativamente ad ogni singolo sub-elemento
OTTIMO	1,00
BUONO	0,80
DISCRETO	0,60
SUFFICIENTE	0,40
INADEGUATO	0,10

Una volta effettuata la valutazione dell’elemento “D” come sopra indicato, dovendo sempre attribuire all’offerta migliore, per ogni criterio o elemento, un punteggio pari ad uno, per l’elemento “D” si procederà alla cosiddetta “**RIPARAMETRAZIONE**” attribuendo il coefficiente pari ad 1 (uno), all’offerta più conveniente per il Comune (*cioè il valore più elevato*) ed attribuendo i coefficienti agli altri concorrenti, attraverso interpolazione lineare direttamente proporzionale.

Nel caso non vengano presentate proposte migliorative, il coefficiente di prestazione dell’elemento “D” sarà pari a zero.

La formazione della graduatoria

Dopo che la commissione di gara ha effettuato le valutazioni tecniche per l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e attribuito i coefficienti agli elementi quantitativi, la stessa determina, per ogni offerta, il dato numerico finale atto ad individuare l’offerta migliore.

Pertanto, nel corso di tale seduta pubblica, la Commissione dà lettura dei punteggi parziali attribuiti ai singoli concorrenti relativamente alla valutazione dei progetti tecnici e procederà, quindi, all’apertura delle offerte contenute nel Plico 3) (OFFERTA ECONOMICA)” attribuendo il relativo punteggio.

In tale seduta, si procederà al calcolo “dell’**INDICE DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA**” attraverso il metodo “**AGGREGATIVO-COMPENSATORE**” previsto nell’allegato “G” del D.P.R. n. 207/2010 e sm applicando la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

$C(a)$	=Indice di valutazione dell'offerta (a)
n	=numero totale degli elementi o sub-elementi (o requisiti)
W_i	=peso o punteggio attribuito all'elemento o sub-elemento (i) (o requisito)
$V(a)_i$	=coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento o sub-elemento (o requisito) (i) variabile tra zero ed uno
Σ_n	=sommatoria

L'attribuzione dei punteggi agli elementi o sub-elementi verrà fatta fino alla terza cifra dopo la virgola, con arrotondamento all'unità inferiore qualora la quarta cifra sia inferiore o pari a 5 e con arrotondamento all'unità superiore qualora sia superiore a 5.

La Commissione di gara procederà alla valutazione della congruità delle offerte secondo le modalità previste all'art.97 del Codice.

La Commissione procederà all'esclusione dell'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti risulta, nel suo complesso, inaffidabile.

La Commissione, a seguito dell'attribuzione di tutti i punteggi, formerà quindi la graduatoria in ordine decrescente.

A questo punto la Commissione:

- **procederà** alla **valutazione della congruità delle offerte**, nei confronti del concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa **qualora** essa presenti sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi **pari o superiori ai quattro quinti** dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando e dal disciplinare di gara.
- **effettuerà** nei confronti del concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, **il controllo** per la **verifica del possesso dei requisiti dichiarati** nei modi previsti da Codice.

La commissione, nel caso che la valutazione ed il controllo di cui sopra si concludano positivamente, invierà il tutto alla stazione appaltante la quale, valutata la correttezza formale della procedura, trasmette il tutto al Comune il quale, valutata l'offerta conveniente a suo insindacabile giudizio, reinvia la propria valutazione alla CUC che procede all'aggiudicazione. Tuttavia, qualora il Comune ritenga di chiedere eventuali modifiche al progetto definitivo, lo comunica alla CUC la quale, ricevuta la comunicazione, trasmette tale richiesta all'operatore economico che ha formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa. Se il citato operatore economico accetta le modifiche richieste, la CUC procede con l'aggiudicazione, in caso contrario la CUC trasmette la risposta negativa al Comune committente cui spetta la decisione definitiva. In caso di riscontro positivo, il Comune di Morciano procede alla nomina del "promotore" e, previa presentazione da parte dell'aggiudicatario, di tutta la documentazione necessaria, procede altresì alla stipula del contratto/convenzione.

In caso contrario escluderà il concorrente, riformulerà la graduatoria e procederà nei confronti del secondo classificato e così fino all'ultimo concorrente in graduatoria utile.

Le esclusioni verranno comunicate nei modi sopra descritti, con le modalità di cui all'art. 76 del Codice.

Ai sensi dell'art.171 del Codice si indica nel giorno_____ il termine presunto per la conclusione delle operazioni di gara. La commissione giudicatrice per necessità connesse allo svolgimento degli adempimenti ad essa attribuiti (*valutazione offerte, verifiche ecc...*) o per cause di forza maggiore come ad esempio l'assenza di uno o più componenti potrà però, comunicandolo formalmente per iscritto a tutti i concorrenti ammessi alla gara con un congruo anticipo, sospendere la seduta in corso, rinviare ad altra data o posticipare ad altra ora le sedute già stabilite.

Tutta la documentazione inviata dalle imprese concorrenti resta acquisita agli atti dell'Ente e non sarà restituita.

5. MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA. DATA DELLA GARA:

L'offerta e la documentazione richiesta dovranno essere redatte in lingua italiana e pervenire entro e non il **14 marzo 2017, ore 13:00 (termine perentorio)**, direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Unione a mezzo servizio postale con raccomandata A.R., corriere o direttamente a mano in un unico plico sigillato e siglato sui lembi di chiusura, indirizzato all'Unione della Valconca - Centrale Unica di Committenza, Via Colombari 2 – 47833 Morciano di Romagna (RN).

Sul plico deve essere apposto il nominativo del mittente, l'indirizzo della sede legale, il numero di telefono, il fax e la seguente dicitura: "NON APRIRE, OFFERTA PER LA GARA IN FORMA SINGOLA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DI LAVORI PER LA COSTRUZIONE DI N. 400 NUOVI LOCULI CIMITERIALI, RECUPERO DELLA FACCIATA E DELLE DUE PALAZZINE POSTE ALL'INGRESSO DEL SETTORE MONUMENTALE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI SUB-CONCESSIONE IN USO ALL'UTENZA DEI LOCULI COSTRUITI, PER IL COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA".

Si precisa che l'orario di apertura dell'Ufficio Protocollo è dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

Si precisa che nel caso di concorrenti con **idoneità plurisoggettiva** (*raggruppamento temporaneo di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE*) vanno riportati sul plico i nominativi gli indirizzi ed i codici fiscali dei partecipanti ai detti soggetti sia se questi sono già costituiti e sia se sono da costituirsi.

Si precisa altresì che l'orario di apertura dell'Ufficio Protocollo è dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13:00.

Non saranno ammesse le domande pervenute oltre tale termine, a nulla valendo la data di spedizione all'Ufficio postale. Il Comune declina ogni responsabilità relativa a disguidi di spedizione o di trasporto, di qualunque natura, o a cause di forza maggiore che impediscano il recapito o la consegna della documentazione suddetta entro il termine sopra indicato.

L'offerta con la suddetta dicitura deve pervenire per mezzo di un plico il quale, a sua volta, deve contenere 3 buste: a) documentazione amministrativa; b) offerta tecnica; c) offerta economica.

L'inizio delle operazioni di gara, con l'apertura dei plichi avverrà, salvo diverse comunicazioni, alle **ore 9 e 30** del giorno **27 marzo 2017**, in seduta pubblica, presso la Sede dell'Unione di Via Colombari, 2 a Morciano di Romagna.

Le offerte saranno valutate da apposita commissione giudicatrice che procederà:

- all'apertura in seduta pubblica dei plichi contenenti gli atti di gara e all'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa;
- in seduta pubblica all'apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica (criteri qualitativi). La valutazione dei criteri avviene in seduta riservata.
- successivamente, in seduta pubblica, si procederà all'apertura delle offerte economiche.

Saranno ammessi all'apertura delle offerte i legali rappresentanti – Amministratori Delegati - Procuratori

delle imprese partecipanti alla gara, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

L'offerente è vincolato alla propria offerta per il periodo di 180 giorni dalla scadenza della presentazione dell'offerta medesima.

6. PREDISPOSIZIONE DELL'OFFERTA

La busta, di cui all'articolo precedente dovrà contenere al suo interno 3 plichi, anch'essi sigillati con ceralacca o nastro adesivo e controfirmati sui lembi di chiusura, riportanti l'indirizzo del mittente e del destinatario, rispettivamente recanti la dicitura:

- Busta A: "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA";
- Busta B: "OFFERTA TECNICA";
- Busta C: "OFFERTA ECONOMICA".

Busta A – "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA":

Nella busta A, denominata DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, dovrà essere inserita:

- a) domanda di partecipazione alla gara, corredata da marca da bollo da euro 16,00, obbligatoriamente redatta in lingua italiana o corredata da traduzione giurata, da rendere preferibilmente utilizzando preferibilmente l'apposito fac-simile predisposto dalla stazione appaltante (allegato al presente disciplinare sotto la lettera 1).

(nel caso di offerta dal raggruppamento di Imprese non ancora costituito)

dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- le parti del servizio che saranno eseguite da ogni Impresa concorrente;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016;

(nel caso di offerta dal raggruppamento di imprese già costituito):

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- le parti del servizio che saranno eseguite da ogni Impresa concorrente;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016.

La dichiarazione di cui alla lettera a) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo; nel caso di concorrenti costituiti da imprese in raggruppamento, la dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che ne fa parte. La dichiarazione può essere sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata la relativa procura. In ogni caso, le modalità di sottoscrizione sono riportate nel dettaglio anche nell'allegato 1.

La domanda dovrà contenere dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/00 (anch'essa contenuta nel citato modulo), attestante il possesso dei requisiti indicati al precedente articolo 5 nonché tutti gli altri elementi riportati nel fac-simile di dichiarazione (All. 1). La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore ed in tal caso va allegata anche la relativa procura. In caso consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito, la domanda di partecipazione con annessa dichiarazione sostitutiva dovrà essere presentata ai sensi dell'art.48 Comma 8 del D.Lgs. 50/2016;

- b) ricevuta di versamento, ovvero fidejussione bancaria o assicurativa in originale relativa alla garanzia provvisoria dell'importo di euro 40.423,47 (quarantamilaquattrocentoventitrè/47), pari al 2% del valore della concessione, ridotta della metà in presenza di certificazione di qualità attinente al lavoro oggetto del presente bando) del valore contrattuale, costituita secondo modalità e termini indicati nel successivo art.7 del presente disciplinare;
- c) cauzione prevista dall'art.183, comma 13 del codice, pari al 2,5% del valore dell'investimento desunto dal progetto di fattibilità posto a base di gara. La cifra della cauzione è pari ad euro: 23.750,00 (ventitremilasettecentocinquanta/00).

d) documentazione:

attestante l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia fideiussoria, a rilasciare la garanzia per l'esecuzione del contratto/convenzione di cui agli artt. 103 e 104 del D.Lgs 50/2016, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario;

e) attestazione (o fotocopia accompagnata da dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità all'originale, ai sensi del DPR 445/2000) o, nel caso di RTC o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, più attestazioni (o fotocopie accompagnate da dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità all'originale, ai sensi del DPR 445/2000), relativa alla/e categoria/e dei lavori da, rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al DPR 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità;

f) copia della Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 nel cui campo di applicazione rientrano i servizi oggetto di gara e OSHAS 18001, riportanti in calce la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante che il documento è conforme all'originale (art. 19 T.U. 445/2000), se presenti;

g) PASS-OE rilasciato dal sistema AVCPASS dell'ANAC, così come previsto con Deliberazione nr. 111 del 20/12/2012, che rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica, tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativi, ed economico-finanziari, effettuata nel rispetto delle modalità indicate all'art. 6 bis del codice dei contratti. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG della procedura), ottiene dal sistema un PASSOE, da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa;

h) quietanza dell'avvenuto pagamento di euro 140,00 della somma dovuta all'ANAC per la partecipazione alla gara;

i) (per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001), autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78).

Busta B – "OFFERTA TECNICA":

Tale busta contiene l'offerta relativa agli elementi qualitativi A) e D)

Nella busta B dovranno essere inseriti:

- 1) – Elaborati costituenti il **progetto definitivo**, così come elencati nel bando di gara e nel disciplinare.

Gli unici elaborati del progetto definitivo che non devono essere contenuto nella busta B) sono l'elenco prezzi unitari, il computo metrico estimativo e il quadro economico, che devono essere inseriti nella busta C).

Tutti gli elaborati costituenti il progetto definitivo inseriti nella busta B), **non devono contenere** riferimenti relativi agli aspetti economici e finanziari dell'intervento.

Tutti gli elaborati **devono essere sottoscritti** dal professionista abilitato alla professione e dal Legale rappresentante del soggetto concorrente.

- 2) –Testo dello schema base di convenzione contenente le eventuali proposte migliorative. Lo schema di convenzione, che l'operatore economico presenta assieme al progetto definitivo e al piano economico e finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 183, comma 9 del

D.Lgs.50/2016, deve necessariamente contenere gli articoli così come elencati nel disciplinare e disposti nello schema di convenzione predisposto dal Comune Committente, ai sensi di quanto indicato all'art. 2, ultimo capoverso del bando di gara.

[Si specifica che il testo eventualmente proposto in modifica, non potrà contenere riferimenti relativi ad aspetti quantitativi ed economico-finanziari dell'intervento, che troveranno eventualmente collocazione nei documenti inseriti nella busta n. C]

L'eventuale testo, deve essere sottoscritto dal Legale rappresentante del soggetto concorrente in ogni pagina.

Nel caso il concorrente ritenga di non formulare proposte migliorative, nella busta dovrà essere inserita una dichiarazione i tal senso.

Tutti gli elaborati descrittivi (che costituiscono gli allegati dell'offerta tecnica), devono essere redatti su carta libera e in lingua italiana suddivisi negli argomenti di cui al presente articolo, nonchè sottoscritti dal legale rappresentante .

Non sono ammesse offerte parziali. La busta B non sarà aperta nel caso in cui già il contenuto della busta A sia considerato dalla Commissione errato o comunque privo dei requisiti prescritti ai fini dell'ammissione alla gara.

Busta C – “OFFERTA ECONOMICA”:

Tale busta contiene l'offerta relativa agli elementi quantitativi B) e C)

Nella Busta C devono essere inseriti, a pena di esclusione dalla gara:

1) – piano economico - finanziario dimostrante la copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco temporale prescelto, **deve essere “asseverato”** da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 **e deve dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziari nel progetto.**

Il piano economico finanziario, a **pena di esclusione, oltre a prevedere** tutti gli elementi costitutivi (*durata, costi, ricavi, margini operativi, ammortamenti, interessi, utili, imposte, i principali indicatori di redditività ecc...*) già indicati del Piano Economico-Finanziario di massima posto a base di gara, **dovrà inoltre prevedere il rimborso delle spese quantificate all'art.3 del bando e comprendere l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno** di cui all'articolo 2578 del codice civile, il cui importo non potrà comunque essere superiore al 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara.

Ai sensi dell'art. 171 del Codice, la concessione è vincolata alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti in opere pubbliche e l'offerta deve espressamente contenere, a pena di esclusione, l'impegno espresso da parte del concessionario al rispetto di tali condizioni.

Il documento deve essere redatto **senza abrasioni o correzioni** di sorta che non siano espressamente confermate e sottoscritte.

Il piano economico-finanziario deve essere **sottoscritto** con firma per esteso dal titolare o dal legale rappresentante del **concorrente** e dal legale rappresentante del **soggetto asseverante**.

forme di finanziamento previste dalla normativa vigente, purché sottoscritte entro lo stesso termine.

2)– cronoprogramma relativo alla durata delle fasi di esecuzione dei lavori (*suddiviso per singole fasi o categorie di lavorazione*) (*diagramma Gantt*) per l'arco temporale di durata prescelto. Si rammentano comunque le **durate massime previste** al precedente **art. 3** del bando, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto/convenzione di concessione.

3)– elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo dei lavori e quadro economico dell'intervento, sottoscritti dal legale rappresentante del concorrente e dal professionista abilitato alla progettazione.

Si precisa che nell'offerta economica, l'operatore economico deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95, comma 10 D.Lgs.50/2016. Si precisa inoltre che, ai sensi dell'art. 30, comma 4 del Codice, che al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici, è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con attività oggetto della concessione.

7. GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA:

Garanzia provvisoria

(Per l'operatore economico che presenta un'offerta)

L'offerta, come meglio precisato all'art. 7 del disciplinare di gara, deve essere corredata da una "garanzia provvisoria" pari ad euro 40.423,47 (quarantamilaquattrocentoventitrè/47).

L'offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Garanzia di cui all'art. 183, comma 13 del D.Lgs.50/2016

(Per l'operatore economico che presenta un'offerta)

L'offerta, come meglio precisato all'art. 7 del disciplinare di gara, deve essere corredata, oltre che dalla garanzia di cui all'art. 93 del codice, da un'ulteriore cauzione pari al 2,5% del valore dell'investimento desunto dal progetto di fattibilità posto a base di gara. La cifra della cauzione è pari ad euro: 23.750,00 (ventitremilasettecentocinquanta/00).

Garanzia definitiva

(Solo per l'aggiudicatario)

L'appaltatore, per la sottoscrizione del contratto/convenzione, costituisce una garanzia, sotto forma di cauzione o di fideiussione, pari al 10% dell'importo contrattuale, come meglio precisato all'art. 7 del disciplinare di gara.

Polizza
(Solo per l'aggiudicatario)

L'appaltatore deve prestare, come meglio precisato all'art. 7 del disciplinare di gara, apposita garanzia assicurativa, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, con modalità e massimali indicati nel disciplinare.

8. OPERAZIONI DI GARA

Le operazioni di gara avranno luogo presso la sede della Centrale Unica di Committenza dell'Unione Valconca, Via Colombari, 2 – 47833 – Morciano di Romagna (RN), salvo diverse comunicazioni, alle ore **9 e 30** del giorno **27 marzo 2017**, dinanzi alla Commissione. La gara si svolge nelle seguenti forme:

- valutazione documentazione amministrativa e verifica dell'ammissibilità dei candidati: seduta pubblica;
- valutazione regolarità offerta tecnica: seduta pubblica;
- valutazione offerta tecnica: seduta riservata;
- valutazione offerta economica: seduta pubblica.

La gara avrà inizio nell'ora stabilita, anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala di gara.

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi a quello sopra indicato. In tal caso, verrà comunicata prontamente ai soggetti interessati la nuova data per l'esperimento o il proseguimento della gara informale.

Proposta di aggiudicazione:

Dopo aver concluso le operazioni di gara, la Commissione procede a predisporre e dichiarare la proposta di aggiudicazione della concessione in oggetto.

Verifica proposta di aggiudicazione:

La proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 comma 5 e 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 è sottoposta ad approvazione da parte dell'organo competente della stazione appaltante;

Aggiudicazione:

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, provvede all'aggiudicazione previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi della procedura seguente: la commissione, nel caso che la valutazione ed il controllo di cui sopra si concludano positivamente, invierà il tutto alla stazione appaltante la quale, valutata la correttezza formale della procedura, trasmette il tutto al Comune il quale, valutata l'offerta conveniente a suo insindacabile giudizio, reinvia la propria valutazione alla CUC che procede all'aggiudicazione. Tuttavia, qualora il Comune ritenga di chiedere eventuali modifiche al progetto definitivo, lo comunica alla CUC la quale, ricevuta la comunicazione, trasmette tale richiesta all'operatore economico che ha formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa. Se il citato operatore economico accetta le modifiche richieste, la CUC procede con l'aggiudicazione, in caso contrario la CUC trasmette la risposta negativa al Comune committente cui spetta la decisione definitiva. In caso di riscontro positivo, il Comune di Morciano procede alla nomina del "promotore" e, previa presentazione da parte dell'aggiudicatario, di tutta la documentazione necessaria, procede altresì alla stipula del contratto/convenzione.

Efficacia dell'aggiudicazione:

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

Offerta vincolante:

L'offerta presentata resterà vincolante per i concorrenti fino a n. 180 (centottanta) giorni dal 14/3/2017, ai sensi del comma 4 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016.

La stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

Riserve sull'aggiudicazione:

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione stessa anche in presenza di una sola offerta valida.

L'Ente può liberamente decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

Offerta in cifre e lettere:

L'offerta dovrà essere espressa in cifre e lettere; in caso di discordanza tra cifre e lettere prevarrà l'importo più vantaggioso per l'Ente.

Parità tra le offerte:

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio.

Presenza di più offerte dallo stesso contraente:

In caso di più offerte presentate dallo stesso concorrente, le offerte recapitate successivamente alla prima sono considerate inesistenti; i plichi di invio di queste ultime saranno aperti solo dopo la conclusione della gara e solo al fine di recuperare la documentazione da restituire al concorrente, mentre rimarranno sigillate le buste interne contenenti l'offerta.

Scorrimento della graduatoria:

Nell'ipotesi che precede e, in generale, se l'affidatario sia impossibilitato a dar corso o a proseguire l'esecuzione del contratto/convenzione, ovvero il contratto/convenzione si risolva per rinuncia o decadenza dell'aggiudicatario, per suo inadempimento ovvero per qualsivoglia altra causa allo stesso riconducibile, l'Amministrazione potrà procedere, previa valutazione della convenienza economica, allo scorrimento della graduatoria finale delle offerte, nel senso di poter affidare la concessione al concorrente che segue l'aggiudicatario nella predetta graduatoria.

La stazione appaltante, in particolare, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto/convenzione ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto/convenzione ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto/convenzione, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto/convenzione per l'affidamento del completamento dei lavori. In questo caso, l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

9. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA

Costituiscono causa di immediata esclusione dalla gara per l'affidamento della concessione oggetto del presente bando tutte le omissioni, manchevolezze, deficienze e ritardi nell'osservanza delle disposizioni del bando, per cui non sia utilizzabile il soccorso istruttorio, in particolare:

cause di esclusione senza che sia necessaria l'apertura del plico principale:

- ritardo nella presentazione dell'offerta che risulti pervenuta oltre l'ora e il giorno stabiliti;
- mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e da altre disposizioni di legge;
- in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione; altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;
- nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta;

cause di esclusione dopo l'apertura del plico principale e prima dell'apertura delle tre buste A, B e C:

- 1) mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e da altre disposizioni di legge;
- 2) in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione; altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;
- 3) nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta;

cause di esclusione dopo l'apertura dei plichi:

- 1) mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e da altre disposizioni di legge;
- 2) nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta;
- 3) per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali, quest'ultimi non sanabili con il soccorso istruttorio.

L'inutile decorso del termine successivo alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione.

10. FACOLTA' PER L'AGGIUDICATARIO DI COSTITUIRE UNA SOCIETÀ DI PROGETTO ED AMMONTARE MINIMO DEL CAPITALE DELLA SOCIETÀ

L'aggiudicatario ha facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una "società di progetto", fermo restando che l'ammontare minimo del capitale sociale non potrà essere inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento risultante dal progetto definitivo approvato (ai sensi dell'art.95 commi 1 e 2 d.P.R. 207/10, il capitale sociale può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto).

Si applica in tal caso l'art.184 del Codice.

E' consentito al concorrente aggiudicatario, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, di creare la società di progetto direttamente, senza necessità di previa formalizzazione del raggruppamento stesso.

Si precisa che, in caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto.

11. EVENTUALE EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI

Qualora il Concessionario si avvalga della **facoltà di emettere obbligazioni** e titoli di credito ai sensi dell'art.185, comma 1, del D.Lgs n.50/2016, nel caso di mancato collocamento delle medesime entro il termine di **sei mesi** decorrenti dalla data di approvazione del Progetto definitivo, il contratto/convenzione si intende risolto ai sensi dell'art.165, comma 5, del medesimo Decreto e, in tal caso, il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi incluse quelle relative alla progettazione definitiva. Resta salva la facoltà del concessionario di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente, purché sottoscritte entro lo stesso termine.

12. ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO:

L'aggiudicatario, **prima della approvazione del progetto definitivo**, è tenuto:

* *ad acquisire dai progettisti, (consegnandone un esemplare originale al Concedente), adeguata **polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali** come previsto dall'art.24 del Codice, a copertura della responsabilità professionale per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione dei progetti definitivo ed esecutivo delle opere oggetto della concessione, che abbiano determinato nuove spese di progettazione o maggiori costi a carico del Concessionario o del Concedente.*

* **presentare** idonea documentazione inerente la disponibilità del finanziamento dell'opera;

Si precisa che ai sensi dell'art.180-comma 7- del Codice, **il contratto/convenzione di concessione è risolto di diritto** ove il **contratto di finanziamento non sia perfezionato entro dodici mesi** dalla sottoscrizione del contratto/convenzione di concessione.

Si precisa altresì che ai sensi dell'art.165-comma5-del Codice, **in caso di parziale finanziamento** del progetto e comunque per uno stralcio tecnicamente ed economicamente funzionale il contratto/convenzione di concessione potrà, **ad insindacabile giudizio di convenienza del Comune di Morciano di Romagna**, rimanere efficace limitatamente alla parte che regola la realizzazione e la gestione del medesimo stralcio funzionale, con conseguente adeguamento del Piano Economico Finanziario. Diversamente il contratto/convenzione è risolto di diritto.

L'aggiudicatario è inoltre tenuta a :

* dare atto, prima della stipula del contratto/convenzione, concordemente al Responsabile Unico del Procedimento e con **verbale** sottoscritto da entrambi, del **permanere delle condizioni** che consentono l'immediata esecuzione dei lavori;

* versare, a titolo di **rimborso**, a favore del Comune Concedente tutte le spese già sostenute (o da sostenere) per spese tecniche e per pubblicità del bando, già quantificate nel bando e nel disciplinare di gara.

Il Concessionario, **dalla data di inizio del servizio di gestione** di sub-concessione in uso all'utenza dei **400 loculi cimiteriali costruiti**, è altresì tenuto a:

* costituire a favore del Comune Concedente una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del **10%** (diecipercento) del **costo annuo operativo** di esercizio indicato nel Piano Economico-Finanziario allegato al Progetto di Fattibilità posto a base di gara (se superiore, pari al 10% del **costo annuo operativo** di esercizio lo indicato nel Piano Economico-Finanziario allegato al progetto definitivo presentato in sede di gara), con le modalità di cui all'articolo 103 del Codice.

La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

* costituire una **polizza assicurativa RCT/RCO** per le attività da svolgere all'esterno ed all'interno della struttura ed area di pertinenza oggetto del contratto/convenzione, con pagamento del premio a proprio carico, che preveda la copertura di ogni rischio di responsabilità civile per danni arrecati a persone o a cose dal proprio personale nell'espletamento del servizio di manutenzione ordinaria dei loculi, per tutta la durata del contratto/convenzione, con massimale non inferiore a € 3.000.000,00 (diconsi euro tremilioni/00) per ogni sinistro.

Il Concessionario, **prima della emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo**, è altresì tenuto a:

- * attivare una **polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale** dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranzo consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale deve pari al costo sostenuto per la costruzione dei nuovi 400 loculi cimiteriali.

13. STIPULA DEL CONTRATTO/CONVENZIONE

Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, si specifica che il contratto/convenzione, sarà stipulato entro il termine di n. 60 (sessanta) giorni dalla data in cui sia divenuta efficace l'aggiudicazione.

Si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto/convenzione.

La stipulazione del contratto/convenzione, ai sensi dell'art. 183 comma 11 del codice, può avvenire, in ogni caso, solamente a seguito della conclusione, con esito positivo, della procedura di approvazione del progetto definitivo e della accettazione delle modifiche progettuali da parte del promotore, se richieste. Si applica, per quanto compatibile, l'art. 183 comma 11.

Qualora l'aggiudicatario stesso non provveda, entro il termine stabilito, alla stipula del contratto/convenzione, l'Ente ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione e di richiedere il risarcimento dei danni in relazione all'affidamento ad altri della prestazione.

Nel dettaglio:

Il Comune di Morciano di Romagna, dopo l'aggiudicazione definitiva della concessione, richiederà all'aggiudicatario in forma scritta, la presentazione della documentazione necessaria alla stipula del contratto/convenzione, la quale documentazione dovrà essere prodotta e presentata al Comune Committente di Morciano di Romagna entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della richiesta contenente anche la comunicazione contenente la notizia di aggiudicazione definitiva.

La mancata presentazione, anche parziale, della documentazione necessaria alla stipula del contratto/convenzione entro il termine sopra indicato, comporta (salvo i casi riconosciuti dal Comune di Morciano di Romagna come "causa di forza maggiore" non imputabili all'aggiudicatario), la decadenza dalla aggiudicazione definitiva e l'incameramento della cauzione provvisoria prestata in sede di gara, fatta salva e riservata l'azione per eventuali maggiori danni nei confronti dell'aggiudicatario rinunciataro o inadempiente. In tal caso, il Comune di Morciano di Romagna si riserva l'assoluta ed insindacabile facoltà di aggiudicare l'affidamento della concessione al secondo in graduatoria, fatta salva ed impregiudicata l'azione per eventuali maggiori danni nei confronti dell'aggiudicatario rinunciataro o inadempiente.

La stipulazione del contratto/convenzione costituisce titolo necessario per qualunque forma di pagamento.

In tale caso, e qualora i lavori di costruzione non siano stati ultimati e collaudati, sarà incamerata la garanzia definitiva prestata, fatta salva ed impregiudicata l'azione per eventuali maggiori danni nei confronti del concessionario.

Inoltre, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, l'aggiudicatario deve rimborsare alla stazione appaltante le spese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del bando.

Penali

Il contratto/convenzione deve prevedere le specifiche penali, in ipotesi di ritardo nell'esecuzione del contratto/convenzione stesso e/o in caso di suo tempestivo, ma non corretto, adempimento.

**F.to il Responsabile della CUC
(Dott. Lorenzo Socci)**